



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n° 274, dell'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, dell'art. 165 del codice penale, 73 comma 5 bis TU 309/90, dell'art. 3 della legge 67 28/04/2014, dell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 marzo 2001

L'anno.....il giorno.....del mese di..... nel Palazzo di Giustizia della città di Aosta, Via Ollietti 1

tra

Il Tribunale di Aosta, codice fiscale 80014040077, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del presidente, dott. , domiciliato per la carica in Aosta Via Ollietti 1

e

IL Comune di Valtournenche codice fiscale 81002630077, nel seguito indicata come Comune, nella persona del Segretario Comunale, dott.ssa Cristina MACHET domiciliata per la carica in Valtournenche, Piazza della Chiesa, 1

Premesso

- + Che a norma dell'art. 186 comma 9 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- + che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività dichiarando applicabili, a tal fine, gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6 del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni);
- + che l'art. 73 comma 5 bis TU 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, dispone che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- + che a norma della Legge 28/04/2014, n. 67, art. 3, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova;
- + che l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6 Decreto l.gvo 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario

sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 e del 27 ottobre 2010 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che il Comune di Valtournenche con deliberazione della Giunta comunale n. del ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

che il Comune di Valtournenche rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Il Comune consente che i condannati al lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dell'art. 165 del codice penale, dell'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, della legge 28 aprile 2014, n. 67 art. 3 prestino presso i propri uffici la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 5/4/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, avrà ad oggetto le prestazioni così come previsto dallo stesso art. 54 d.lgvo 274/2000, anche in deroga allo stesso.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con il provvedimento di condanna nella quale il Giudice del Tribunale indica il tipo e la durata e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

ART 3

Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- 1) Dott.ssa Cristina MACHET, in qualità di segretario comunale responsabile dell'area amministrativa, per le attività da svolgersi a supporto degli uffici dell'area amministrativa;
- 2) Dott. Riccardo MANTEGARI, in qualità di vice segretario comunale e responsabile dell'area servizi, per gli interventi nell'ambito delle attività culturali, turistiche e servizi sociali;
- 3) Arch. Francesco FAVRE, in qualità di responsabile dell'area tecnico e manutentiva, per le attività legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, aree verdi, edifici comunali.

Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche individuate all'art. 1 e i relativi servizi del Comune.

I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

A tal fine si richiama la circolare n. 8 del 17/02/2017 – Direzione Generale INAIL, per le competenze del Comune convenzionato.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni **tre** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali – alla Procura della Repubblica di Aosta – agli uffici del Giudice di Pace del Circondario.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tribunale di Aosta

Il Presidente

Dott.

Per il Comune di Valtournenche

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Cristina MACHET)